

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI O RIUNIONI VARIE**

## **ART 1 - FINALITÀ E LIMITI DELLA REGOLAMENTAZIONE**

Nell'intento di assicurare il massimo della fruibilità delle aree pubbliche anche a livello di singolo quartiere da parte di cittadini, associazioni, enti vari, ai fini dell' arricchimento umano, culturale, politico e sportivo della cittadinanza ed onde garantire un quadro normativo che renda effettivo l' esercizio di tale diritto senza pregiudizio per i beni della collettività e per il pacifico svolgimento della vita comune, viene emanato il seguente regolamento.

E' estranea al presente regolamento la disciplina per l' utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche per scopi ed usi diversi da quelli, indicati al successivo art. 2 o ad essi assimilabili. Per tali usi si rimanda in particolare alla legge sui comizi elettorali, alle leggi e regolamenti per i mercanti e per il commercio ambulante. .

Oltre a quanto specificatamente negli articoli seguenti, l' occupazione del suolo stradale può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti del. T.U. delle norme. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.6.1959, successive identificazioni.

## **ART. 2 - USI CONSENTITI**

L'uso del suolo può essere concesso per riunioni o manifestazioni di massa a carattere politico, culturale, folcloristico, sportivo, per celebrazioni pubbliche, per cerimonie religiose, per rappresentazioni teatrali artistiche e per concerti, per mostre, esposizioni) per divertimenti pubblici, come spettacoli di attrazione e luna park.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

L' utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 21 giorni.

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all' esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste. .

In relazione a quanto previsto dall'art 1, 1° comma, il periodo di utilizzazione richiesto può essere limitato.

La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

## **ART. 4 - AREE CONCEDIBILI**

Per manifestazioni la cui durata sia superiore a tre giorni sono concedibili esclusivamente all' allegato "A".

## **ART. 5 - COMPETENZA**

Le concessioni per l' uso delle aree di cui all' allegato "A" per la durata superiore a tre giorni sono rilasciate su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, previo parere motivato del Consiglio di Quartiere.

Le concessioni di aree non ricadenti in quelle richiamate nel precedente comma, per uso di durata non superiore a tre giornate, sono rilasciate su autorizzazione del sindaco o Assessore delegato previo nulla osta del Presidente del Consiglio di Quartiere interessato. .

## **ART. 6 - COMPETENZE DEI QUARTIERI .**

Per le concessioni relative al primo comma dell' art. 5 il Consiglio di Quartiere esprime il proprio parere contro venti giorni dal ricevimento della copia della domanda di concessione.

Per le concessioni relative al secondo comma dell' art. 5 il presidente del Consiglio di Quartiere, entro cinque giorni dal ricevimento della copia della domanda di concessione, formulerà l' atto di sua competenza previsto.

Approvato con deliberazione del CC n. 308 del 6 novembre 1981.

Nel caso i Consigli di Quartiere o i Presidenti dei Consigli di Quartiere non assumano le propria determinazioni entro i termini stabiliti, il Sindaco o suo delegato potranno procedere alla valutazione dell' istanza di concessione pervenuta precedendo comunque all' adozione, del provvedimento di competenza.

#### ART. 7 - DOMANDA

Le domande per le concessioni indicate nel primo comma dell' art. 5 devono essere presentate al Sindaco in duplice copia e pervenire agli Uffici comunali non prima del 600 giorno ed almeno 30 giorni prima della data di inizio della occupazione. Per manifestazioni annualmente ricorrenti le Associazioni o Enti interessati dovranno, comunque, segnalare il periodo per il quale sarà richiesta la concessione alla occupazione dell' area entro il 30 marzo.

Le domande per le concessioni di cui all' ultimo comma del precedente art. 5 devono essere presentate al Sindaco in duplice copia e pervenire agli Uffici comunali almeno otto giorni prima della data dell' utilizzo dell'area. Copie delle domande formulate secondo le indicazioni del primo e terzo comma del presente articolo saranno tempestivamente trasmesse d' ufficio ai Consigli di Quartiere interessati per gli adempimenti di competenza.

Solo per gli eventi sopravvenuti ed imprevedibili che siano tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, il Sindaco potrà concedere deroga al termine fissato nel terzo comma di questo articolo e potrà autorizzare la concessione previa comunicazione al presidente del Consiglio di Quartiere interessato.

Ai fini della priorità di concessione delle aree varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

Qualora il medesimo Partito, Ente, Associazione, presenti domande per contemporanee manifestazioni su aree diverse, in presenza di domande per concomitante utilizzo della medesima area richiesta da altri, si prescinde dalla priorità eventualmente acquisita a norma del comma precedente, e l' Amministrazione Comunale sarà tenuta a garantire a un' area a ciascun richiedente, sino a concorrenza delle aree concedibili.

Le concessioni per l' uso di una stessa area per stesse manifestazioni dovranno osservare un intervallo di tempo minimo di sei giorni.

#### ART. 8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda da presentare ai sensi dell' art. 7 devono essere indicati:

- a) il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio; .
- b) la denominazione e la sede del Partito politico, della Associazione o dell' Ente, in nome dei quali vince chiesta la concessione;
- c) il motto o titolo ed il tipo di manifestazione con il programma e ogni altro dettaglio esplicativo necessario, salvo modifiche da segnalare tempestivamente agli Uffici comunali;
- d) l' area richiesta con l' indicazione delle linee di delimitazione e la durata dell' occupazione (compreso il tempo necessario per l' installazione e lo smontaggio), nonchè con la indicazione di massima delle superfici coperte e della posizione nelle installazioni;
- e) la segnalazione delle necessità di eventuali interventi sul suolo.

#### ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

La domanda sarà accompagnata dal deposito cauzionale, commisurato all' importanza della occupazione e comunque in misura non inferiore a Lire 100.000.

Tale deposito sarà restituito solo dopo l' avvenuto pagamento di eventuali fatture per ripristini e pulizia dell' area, salvo eventuali trattenute per danneggiamenti.

#### ART. 10 – TASSA DI OCCUPAZIONE

La tassa. di occupazione del suolo pubblico è determinata in base alla vigente tariffa corrispondente alla località deliberata dal Consigliere Comunale.

#### ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI

- a) E' proibito danneggiare gli alberi e, comunque, infiggervi chiodi, nonchè utilizzarli come sostegni alimentazione, senza adeguate misure di sicurezza;

Approvato con deliberazione del CC n. 308 del 6 novembre 1981.

- b) è proibito utilizzare conduttori elettrici e loro sostegni, dovendosi considerare gli stessi sempre sotto tensione, salvo i casi previsti dal successivo punto d)
- c) gli attacchi da effettuare su edifici comunali saranno preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico;
- d) gli allacciamenti elettrici, telefonici, d' acqua potabile e simili, dovranno essere chiesti separatamente; l' uso di apparecchiature già esistenti a servizio comunale dovrà essere espressamente autorizzato;
- e) le installazioni dovranno essere sempre mantenute in condizioni decorose e di sicurezza;
- f): l'uso di apparecchi riproduttori amplificatori di voce, di suoni e di musica è consentito a condizione che il volume sia mantenuto in modo da non arrecare disturbo e soltanto dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00 ovvero alle ore 23,00 durante il periodo di adozione dell' ora lega,}e;
- g) l' area sarà riconsegnata perfettamente pulita e sgombra d'ogni impianto e installazione alla data della scadenza della concessione;
- h) è vietato subconcedere a terzi l' area assegnata.

#### ART. 12 – CONDIZIONI DI CONSEGNA DELL' AREA E SUOI EVENTUALI MANUFATTI RESPONSABILITÀ' CIVILI E PENALI

In mancanza di segnalazione scritta da depositarsi in atti comunali lo stesso giorno dell' arca di situazioni pericolose e di beni

danneggiati l' area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnate in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza;

Pertanto eventuali danni costatati alla cessazione dell' uso saranno tutti addebitati al concessionario.

L' Amministrazione Comunale e i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità, in merito alla sicurezza degli impianti delle installazioni ed alla gestione della manifestazione.

Eventuali altri permessi, licenze, allacciamenti agli impianti tecnologici, assicurazioni, denunce, pagamento diritti di pubblicità e d' autore, vanno richiesti dal concessionario agli Uffici ed Organi competenti.

#### ART. 13 – DEROGHE E PRESCRIZIONI

Per ragioni di sicurezza di ordine pubblico, ovvero di sanità o di igiene o per ragioni connesse con fasi attuative di pianificazione urbana le concessioni possono essere rifiutate con decisione della Giunta Municipale.

Oltre che alle condizioni indicate negli articoli 11 e 12 il concessionario è tenuto alla osservanza delle prescrizioni particolari dettate per i motivi di cui al precedente comma.

#### ART. 14 – SANZIONI

L'occupazione delle aree pubbliche, in violazione delle norme del presente regolamento è punita a norma dell'art. 106 del T.U..L.C.P. 3.3.1934, n. 383, con la sanzione amministrativa fino a L. 200.000, con le modalità dettate dalla legge 3.5.1967, n. 317, parzialmente modificato dalla legge 24.12.1975, n. 706

#### ALLEGATO "A"

Aree concedibili ai sensi dell'art. 4:

- 1°) parco e parco di villa Ermo;
- 2°) Piazzale al Bione;
- 3°) Riva al lago di Pescarenico - zona tra memoriale AVIS e Circolo Risorgimento;
- 4°) Prato di Villa Gomes